



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1148/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. SOLIMENO PAOLO e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in PIAZZA MASSIMO D'AZEGLIO 45 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. SOLIMENO PAOLO

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. BALLARIANO GLORIA e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in VIA MINERVINI 2 FIRENZEpresso il difensore avv. BALLARIANO GLORIA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 6 maggio 2019, ██████████ – premesso di essere detenuto presso il Penitenziario di Firenze, Sollicciano – ha esposto:

- di aver svolto attività lavorativa continuativa per il Ministero della giustizia in qualità dapprima di “spesino”, da ottobre 2013 a tutto agosto 2015 e poi di “idraulico” da settembre 2015 a settembre 2017;
- che le attività da lui svolte sono state ricondotte dallo stesso Ministero, ai fini del calcolo della mercede ai sensi dell'art. 22 della legge n. 354 del 1975, al livello 6S del CCNL Turismo Pubblici Esercizi- ConfCommercio quelle di “spesino” e al livello 3 CCNL Edilizia -Aziende industriali quelle di “idraulico”
- che la mercede ottenuta era stata calcolata, secondo le determinazioni della competente commissione riunitasi per l'ultima volta nell'anno 1993, nella percentuale dell'88,20% sulla paga base e del 67,29% della contingenza previsti per la categoria D del CCNL per l'operaio specializzato e dell'84,48% della paga base e del 67,18% della contingenza previsti per la categoria E del CCNL per l'operaio comune, ma su minimi tabellari risalenti al 1993 e non più aggiornati;



- che, in base ai principi costituzionali e di legge egli ha diritto di percepire un'equa retribuzione che deve essere adeguata ad ogni rinnovo contrattuale secondo quanto indicato dal citato art. 22 della legge n. 354/1975, in tesi, sulla base delle percentuali della retribuzione minima previste dalla competente commissione, ed in ipotesi sulla base dei due terzi della retribuzione base, comprensiva della contingenza, previsti dal CCNL di riferimento.

Il ricorrente ha pertanto concluso chiedendo, in tesi, il pagamento della somma di € 31.524,93 ovvero, in ipotesi la somma di € 14.876,93, come da conteggi allegati al ricorso.

Il Ministero della Giustizia, regolarmente costituitosi, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione,- presuntiva annuale ed ordinaria quinquennale-, dei crediti azionati. Nel merito ha dedotto che l'art. 22 della legge 26.7.1975, n. 354, non prevede il diritto dei detenuti alla mercede con adeguamento automatico ai vigenti minimi tabellari, essendo necessario il vaglio della competente commissione; che, comunque, l'esercizio del diritto presume la specificazione della durata e delle tipologie delle mansioni nonché di ogni altro elemento che possa orientare il giudice nella determinazione della retribuzione equa; che nella specie il ricorrente ha ricevuto una mercede congrua in considerazione delle mansioni svolte; che, in ogni caso deve essere escluso il cumulo tra rivalutazione ed interessi..

La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 221 D.l. 77/2020

Il ricorso appare fondato per le ragioni che si vanno sinteticamente a specificare

Prescrizione

La prescrizione presuntiva eccepita dal Ministero non è applicabile nel caso di specie, essendo incompatibile con la negazione del diritto effettuata dal convenuto nelle sue difese di merito (cfr tra le altre Cass Sez. L, **Sentenza** n. 5910 del 14/06/1999; conf Cass Sez. L, **Sentenza** n. 21107 del 02/10/2009).

Ugualmente infondata appare l'eccezione relativa al decorso dell'ordinaria prescrizione quinquennale alla luce del consolidato e condiviso principio giurisprudenziale secondo cui il termine non decorre in costanza di rapporto di lavoro (*"In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le*



corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione" così tra le altre Cass Sez. L, Sentenza n. 2696 del 11/02/2015).

Nel caso di specie è pacifico (poiché incontestato) che il ricorrente ha lavorato in manica continuativa sino al 30 settembre 2017 ed è documentato che l'azione giudiziaria è stata iniziata nell'anno 2019 (con conseguente sospensione del decorso del termine prescrizione), di talchè il credito non risulta estinto.

CANESTRINILEX.COM

Merito

Come ricordato da entrambe le parti, la remunerazione del lavoro carcerario è regolata dall'art. 22 della legge n. 354/1975 (legge sull'ordinamento penitenziario) che, sul punto, stabilisce: *"le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal Direttore generale degli istituti di pena che la presiede, dal direttore dell'ufficio lavoro dei detenuti e internati della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale..."*

Si reputa comunque che, in mancanza di un aggiornamento delle tabelle ad opera dell'apposita commissione ministeriale prevista dalla citata disposizione, *"non si può automaticamente applicare il minimo di legge, senza quella valutazione della qualità e quantità del lavoro prestato che giustifica la decurtazione rispetto alla retribuzione del lavoro libero. Per contro non si può neppure ritenere applicabile, senza tale valutazione, la retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che potrebbe essere esuberante rispetto ai parametri legislativi e costituzionali, cioè rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, in genere inferiori a quelle del lavoro libero tanto da avere indotto il legislatore ad un'apposita disciplina, in conformità al dettato costituzionale. Deve ritenersi, invece, che una volta intervenuta una valutazione da parte della commissione - tenendo conto, in via generale, delle caratteristiche del lavoro carcerario, in relazione ai parametri indicati dalla legge e dalla Costituzione - essa resti valida finché non sia modificata, in conformità ad un'eventuale cambiamento delle caratteristiche organizzative, qualitative e quantitative del lavoro carcerario; con la conseguenza che la mercede per il lavoro dei detenuti deve essere corrisposta in base alle percentuali fissate dalla commissione nel suo ultimo intervento.*



*Poiché il compito affidato alla commissione è soltanto quello di stabilire la percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, ne consegue che in mancanza di aggiornamenti delle tabelle della commissione resterà ferma la percentuale precedentemente fissata, ma essa deve essere calcolata, per legge, in relazione alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, che sono quelli via via succedutisi durante il periodo di lavoro prestato dal detenuto e non solo quello vigente al momento della determinazione della tabella della commissione (così Cass Pen Sez. 1, **Sentenza n. 36250 del 08/07/2004**).*

Ciò chiarito in astratto, si osserva che nel caso di specie, tutti i parametri necessari per la determinazione della retribuzione appaiono allegati e documentati in atti.

In particolare le mansioni svolte (spesino e idraulico), la durata dello svolgimento di ciascuna di esse e la quantità del lavoro prestato emergono dalle buste paga in atti (cfr doc 1 e la ric).

La riconducibilità (ai fini dell'applicazione dell'art 22 l. 354/75) al livello 6S del CCNL Turismo Pubblici Esercizi- ConfCommercio delle mansioni di "spesino" e al livello 3 CCNI Edilizia - Aziende industriali di quelle di "idraulico" risulta dalle tabelle ministeriali di raffronto prodotte in atti (cfr doc 5 ric).

La percentuale della mercede rispetto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro indicati individuata dalla competente Commissione con riguardo alle mansioni di cui si discute, compiutamente allegata dal ricorrente (cfr pagg 3 e 4 del ricorso), non è stata contestata dall'Amministrazione convenuta.

Rispetto alla quantificazione del dovuto si osserva che i conteggi prodotti si limitano a ricalcolare (adeguandole ai nuovi parametri) le voci retributive già riconosciute dal Ministero con l'unica eccezione dell'indennità di contingenza (dovuta in quanto prevista dalla Commissione) e dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute (queste ultime evincibili dalle buste paga), indennità la cui spettanza ai detenuti lavoratori non può essere negata, una volta riconosciuto il diritto alle ferie (Cfr Corte Cost sent. N. 158/01).

L'esattezza dei calcoli contenuti nei conteggi non è stata oggetto di specifica contestazione di talché il Ministero convenuto deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di € **31.524,93** oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., giusta quanto prevede l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94) dalle singole scadenze fino al soddisfo.

Come sottolineato dalla difesa di parte convenuta, infatti, la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che la citata disposizione di cui all'art. 22 l. n. 724/1994 opera in considerazione non già del carattere



privato del rapporto di lavoro quanto della natura pubblica del datore di lavoro, in considerazione delle "ragioni di contenimento della spesa Pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata degli accessori sui crediti di lavoro secondo la "ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 459/2000 (Cass. Civ., sez. lav., 11/08/2014, n. 17869).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore avv Paolo Solimeno, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 31.524,93 oltre gli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalle singole scadenze fino al soddisfo. **CANESTRINILEX.COM**

Condanna altresì la parte convenuta al pagamento, in favore dell'avv. Paolo Solimeno, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in [REDACTED] iva cpa e rimborso spese generali

Sentenza resa a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art dell'art 221 D.L. 77/2020.

Firenze, 17 settembre 2020

Il Giudice

dott. Anita Maria Brigida Davia

